



DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'ANALISI E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA REGIONE SICILIANA NEL 2017

I

I RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO E REGIONE.

L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 118 S. M. I. ALLA REGIONE SICILIANA ED I CONTENUTI DELL'ATTUALE FASE TRANSITORIA DI RECEPIMENTO

Gruppo di lavoro: Angelo Cuva, Riccardo Compagnino, Caterina Ventimiglia, Dario Immordino.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio in base ai principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. i. assume la primaria finalità di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici nelle Regioni e negli enti ed organismi strumentali secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

Si osserva che, nell'anno 2017, il bilancio della Regione siciliana continua a registrare rilevanti incidenze conseguenti alla complessità degli effetti contabili e finanziari determinati, da un lato, dall'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e, dall'altro, dalle discrasie connesse all'innesto dei controversi contenuti attuativi degli Accordi Stato-Regione sottoscritti nel 2014, 2016, 2017 sul piano economico-finanziario.

In ordine all'applicazione unilaterale - con legge regionale - del D. lgs. n. 118/2011 s. m. i. , si rileva, come noto, quanto evidenziato nel giudizio di parificazione al Rendiconto 2016 reso dalla Corte dei Conti, che ha contestato la violazione dell'art. 43 dello Statuto e della procedura ivi prevista. Questione più volte segnalata e che, peraltro, appare paradossale se si considera che, già nel 2012, la Regione si era tempestivamente attivata per avviare l'applicazione dell'importante riforma contabile, partecipando alla sperimentazione promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Negli ultimi anni, la stagione normativa di recepimento dell'armonizzazione contabile ha, purtroppo, registrato un arretramento rispetto alla salvaguardia delle prerogative statutarie.

Tale analisi è correlata ai contenuti delle leggi regionali 12 gennaio 2012, n. 7, 12 agosto 2014, n. 21 e 13 gennaio 2015, n. 3 ma, soprattutto, ai tre gravosissimi Accordi tra lo Stato e la Regione stipulati nel 2014, nel 2016 e nel 2017, che evidenziano la palese violazione dell'art. 43 dello Statuto, dell'art. 27 della Legge n. 42 del 2009 e dell'art. 79 del D. lgs. n. 118 del 2011 s.m.i. in ragione della perdurante mancanza di una riforma complessiva delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al citato art. 43.

L'applicazione della disciplina alla Regione siciliana non è pacifica e presenta criticità sotto il profilo delle procedure e dei contenuti del recepimento regionale, che appaiono rilevanti in base all'analisi delle relative fasi (normative e pattizie) che devono essere richiamate nella loro dimensione complessiva, al fine di evidenziare i caratteri peculiari dell'attuale stagione dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e la Regione



siciliana, da considerare “transitoria” rispetto alle complesse questioni giuridiche ed economiche-finanziarie correlate al recepimento, in ragione della perdurante mancata adozione delle norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all’art. 43 dello statuto siciliano, rispetto a quelle contenute nel d. P. R. n. 1074/1965.

In origine, l’Assemblea regionale ha approvato la **legge reg. 12 gennaio 2012, n. 7** al fine di sancire l’introduzione progressiva della disciplina e la partecipazione della Regione siciliana alla sperimentazione regionale di cui al D.P.C. M. 28 dicembre 2011, disponendo (art. 1) che nel:

–”periodo di sperimentazione e fino a quando non sia approvata la riforma della contabilità regionale e degli enti regionali, la Regioni e gli enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, quelle contenute nei decreti del Presidente del Consigli dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo, nonché per quanto con queste ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre 2011”.

Nel prosieguo, la Regione siciliana, nella persona del suo Presidente, ha siglato l’**Accordo del 9.6.2014** con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel quale risulta stabilito:

-il limite della spesa per l’anno 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e l’ammontare del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare;

-l’impegno della Regione “a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti relativi alle impugnativi di leggi e/o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima dell’accordo o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014/2017 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che deriverebbero da eventuali pronunce di accoglimento”;

inoltre, l’obbligo della Regione di “recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal D. Lgs. n. 118/2011, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l’operatività e l’applicazione delle predette disposizioni entro e non oltre il 1 gennaio 2015”.

Inoltre, con la successiva **legge reg. 12 agosto 2014 n. 21** (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie) è stato disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il recepimento delle disposizioni contenute nel Titolo I e III del Decreto Lgs. n. 118/2011 s.m.i. nell’ordinamento contabile della Regione (art. 6, comma 1).

Nell’ottica dell’adempimento degli impegni assunti nella dimensione pattizia e normativa, l’Assemblea regionale ha approvato la successiva **legge reg. 13 gennaio 2015, n. 3** (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.), la quale dispone l’abrogazione dell’art. art. 6, comma 1 della precedente Legge reg. n. 21/2014 (art. 11, comma 14) e – e stabilisce alcuni contenuti del recepimento (art. 11,



commi 1, 2, e 8):

“1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformita' con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e gli enti di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'affiancamento della contabilita' economico patrimoniale alla contabilita' finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'art. 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. (...)

8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilita', per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e' approvato dalla Giunta regionale;

b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalita' ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalita' di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le norme previste dall'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

d) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalita' ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione.”

In linea con la complessità del quadro normativo, deve rilevarsi che la fase transitoria di graduale recepimento regionale della nuova disciplina di contabilità pubblica registra una fase d'indirizzo peculiarmente intensa che prende forma nelle innumerevoli circolari, anche antecedenti alla l. reg. n. 3/2015, che definiscono i contenuti-cerniera di progressivo adattamento del sistema contabile regionale ai principi, agli schemi ed alle procedure di cui al D. lgs. n. 118/2011 (dalla Circ. assessoriale 2 marzo 2012 n. 7 alla più recente Circ. 22 marzo 2017 n. 7 a firma del Ragioniere generale).

Si deve osservare che il tema dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto siciliano (D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria”) alle modifiche intervenute nella legislazione contabile e tributaria – assume rilievo pregnante ed è posto in evidenza nelle premesse



del successivo secondo **Accordo del 20 giugno 2016**, siglato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana, che definisce una pesante riduzione strutturale della spesa corrente e la rinuncia a tutti gli effetti finanziari delle sentenze decise dalle diverse giurisdizioni ed, in particolare, gli effetti della sent. n. 65/2015 della Corte cost.

Segnatamente:

- è espressamente richiamato l'art. 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ove è statuito che *“nelle more di adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio di leale collaborazione istituzionale..sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016”*;

- sono richiamate *“le sentenze della Corte costituzionale n. 155 del 2015, n. 241 del 2012 e, in particolare, n. 66 del 2001, ove si afferma che “molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate tra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 (cfr. sentenze n. 111 e n. 138 del 1999). E' pertanto da rinnovare l'auspicio (già espresso nella sentenza n. 138 del 1999) che Stato e Regione, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'art. 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia”*;

-a chiusura delle premesse ed in termini di quadro giuridico di riferimento, è ribadito che *“lo statuto di autonomia della Regione siciliana non prevede che le norme in materia finanziaria possano essere modificate attraverso una legge ordinaria statale e, quindi, che per la Regione siciliana occorre procedere con norma di attuazione”*.

In tale cornice – che evidenzia la perdurante mancanza delle norme di attuazione dello Statuto siciliano alla nuova disciplina nazionale - devono leggersi, tra gli altri, i successivi punti 6 e 7 dell'Accordo:

“6. Ai fini dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, lo Stato e la Regione siciliana convengono che il gettito d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di spettanza della Regione sia calcolato in applicazione del criterio del “maturato”, in luogo del “riscosso”, in modo da attribuire alla Regione entrate pari a 5,61 decimi per l'anno 2016, a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018. Le Parti si impegnano, nel rispetto del principio di leale collaborazione ed attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'art. 43 dello Statuto, ai fini dell'adozione delle norme di armonizzazione, a considerare la possibilità di una revisione del presente accordo entro il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la piena attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria, nel rispetto dei vincoli generali di finanza pubblica.

7. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, la Commissione paritetica determina le modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074,



necessarie per l'attuazione del punto 6.”

Si deve osservare che la Giunta regionale - con **Deliberazione n. 273 del 4 agosto 2016** - ha apprezzato il documento recante lo schema di norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, disponendo, altresì, che prima dell'approvazione, in considerazione della rilevanza della questione, il documento venisse rimesso all'attenzione dell'Assemblea regionale siciliana.

Nel 2017 - con **Deliberazione n. 85 del 6 marzo** - la Giunta ha approvato lo schema delle norme di attuazione, articolato sul Titolo I - Gestione di cassa, sul Titolo II - Ripartizioni del bilancio di previsione e variazioni, sul Titolo III - Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti nella Regione siciliana, rimettendolo alla Commissione paritetica. Deve rilevarsi che le determinazioni della Commissione, espresse nella seduta del 3 ottobre 2016, hanno già costituito il presupposto fondante l'emanazione del D. lgs. 11 dicembre 2016 n. 251, che modifica gli artt. 2 e 7 del DPR n. 1074/1965, allineando le norme di attuazione ai contenuti dell'Accordo del 2016.

Allo stato, pur nella perdurante assenza delle norme generali di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011, ed altresì nella mancata revisione del contenuto degli Accordi del 2014 e del 2016, invero, occorre tener conto del sopraggiunto terzo **Accordo del 12 luglio 2017**, stipulato tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione siciliana, nel quale, tra l'altro, si stabilisce il valore del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di spettanza della Regione.

Inoltre, devono richiamarsi i contenuti della Relazione del 30.6.2016 del Procuratore generale, alla quale è seguita l'ordinanza di sospensione del giudizio di regolarità sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016, adottata dalle Sez. Riunite della Corte dei Conti per la Regione siciliana in sede di controllo (n. 2/2017), nella quale gli esiti preliminarmente negativi dell'analisi tecnica evidenziano che *“il rendiconto generale 2016 della Regione siciliana sintetizza efficacemente un anno di transizione, un anno in cui la Regione si è trovata a dover affrontare contemporaneamente la sfida del risanamento e la sfida dell'armonizzazione dei sistemi contabili. Tuttavia è evidente che le soluzioni adottate nel corso di questo esercizio finanziario non sono risolutive rispetto ai due grandi temi: da un lato il riequilibrio dei conti e l'impatto dell'accordo con lo Stato che dovranno essere valutati nel medio termine, dall'altro il processo di armonizzazione contabile”*.

CONCLUSIONI

Gli elementi richiamati evidenziano la **mancata attuazione delle prerogative statutarie della Regione siciliana in materia finanziaria, e la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione**, invocato dalle sentenze della Corte costituzionale richiamate, altresì, nell'Accordo del 2016, **in violazione:**

- **dell'art. 43 dello Statuto siciliano;**
- **dell'art. 27 della L. n. 42/2009** (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) laddove statuisce che:

“1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,



nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di



perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.

E' assai significativa la tipizzazione normativa del contenuto delle norme di attuazione che - ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 27 - devono tradurre in termini di contenuto la specifica dimensione della finanza regionale, le funzioni esercitate, gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell'insularità, i livelli di reddito pro-capite riferiti ai territori, ferma la copertura del fabbisogno standard per i LEA.

■ **dell'art. 79 del D. Lgs. n. 118/2011** (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano), secondo cui:

“1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”

Il processo di modifica e di adeguamento delle discipline statutarie e delle relative norme di attuazione nelle singole Regioni a statuto speciale ha proceduto, in questi anni, con velocità e modalità differenti in ciascuna di esse facendo registrare



comunque, in linea generale, l'adozione di provvedimenti importanti per quello che riguarda la definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino, le province autonome di Trento e Bolzano, la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia e la stessa Sardegna.

Lo stesso non può affermarsi per la Regione siciliana in riferimento alla quale, fatta eccezione dei provvedimenti riguardanti le modalità attuative dell'articolo 37 dello Statuto, il capitolo della nuova disciplina attuativa dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana è ancora da scrivere mediante:

In tale cornice, sussistono le condizioni giuridiche per attuare **il rilancio di una nuova, urgente ed irrinunciabile "stagione negoziale" con lo Stato**, finalizzata ad una serie strutturata di interventi correttivi, nel solco delle legittime relazioni finanziarie tra Stato ed autonomie speciali, tendenza che non può che trovare conforto nel processo di attuazione del federalismo differenziato di cui all'articolo. 116 Cost. portato avanti, pur con procedure diverse, dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Segnatamente, **gli interventi da intraprendere** sono:

1. La complessiva revisione del contenuto degli Accordi del 2014, 2016 e 2017, come già previsto, nel contenuto dell'Accordo del 2016, entro il 31 dicembre 2018 e la previsione di nuovi termini applicativi della disciplina del D. lgs. n. 118/2011 ovvero la proroga di alcuni termini vigenti.

Va poi segnalato che il gettito garantito dal D. Lgs. 17 dicembre 2016, n. 251 sull'IRPEF di 1,4 md€ - che ha determinato il passaggio dal criterio del "riscosso" a quello del "maturato" per l'attribuzione dell'entrata - è sostanzialmente azzerato dall'onere del contributo al risanamento della finanza pubblica determinato in 1,34 md€, mentre rimane sostanzialmente privo di effetti economici in termini di entrata quanto previsto dalle norme di attuazione in materia di IVA (che prevedono la devoluzione del 3,64 decimi del gettito IVA nazionale di ambito regionale e trasferiscono sulla Regione il finanziamento degli enti intermedi) appena approvate dal Consiglio dei Ministri in attuazione dell'Accordo del 2017.

Inoltre, è **urgente procedere ad un confronto con il Governo al fine di identificare l'interpretazione ed i metodi di calcolo applicativi dell'impegno assunto dalla Regione - nell'Accordo 2016 - a realizzare riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3% per ciascun anno del triennio 2017/2020**, al netto di alcune spese escluse e in forza di specificate tipologie di provvedimenti legislativi e/o amministrativi, in considerazione anche della gravissima misura sanzionatoria prevista a carico della Regione, nella ipotesi di non raggiungimento dell'obiettivo (prelievo forzoso del corrispettivo importo dello sfioramento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Struttura di Gestione)

2. L'avvio di un nuovo ed urgente procedimento in Commissione paritetica ai fini dell'approvazione delle indispensabili norme di attuazione, da rivedere rispetto al testo già trasmesso alla Commissione, non essendo il testo già approvato dalla Giunta regionale del tutto conforme al quadro normativo di riferimento ed alle previsioni



statutarie. Tale procedimento dovrà coordinarsi con quello, altrettanto urgente, relativo alla revisione complessiva delle norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R. n. 1074/1965), diversamente dagli interventi limitati operati a seguito dei predetti Accordi.

3. La quantificazione delle conseguenze economiche della rinuncia ai ricorsi pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni - stabilita nei tre Accordi richiamati - e la revoca dell'avvenuta rinuncia da parte della Regione siciliana ai crediti vantati nei confronti dello Stato, peraltro riconosciuta dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 65/2015).

4. La riconsiderazione degli onerosi contributi al risanamento della finanza pubblica che Regione ed autonomie locali sono costrette a versare e che nel 2018 raggiungeranno, al netto delle considerazioni sulla sostenibilità finanziaria, un'entità incompatibile con ogni prospettiva di sviluppo.

5. L'attuazione del principio della perequazione infrastrutturale che trova riferimento nella stessa legge n. 42 del 2009 e che ancora oggi non ha ricevuto applicazione.



II LE ENTRATE

Gruppo di lavoro: Americo Cernigliaro, Santo Russo, Antonino Sciacchitano

Si premette che per quanto concerne l'andamento delle entrate relative alle imposte dirette di maggiore rilievo dell'esercizio corrente, sono stati presi in esame i dati delle contabilità amministrative trasmesse, alla data odierna, dalla Struttura di gestione e dall'Istituto di cassa regionale.

Queste fonti informative consentono di rilevare i versamenti e, in parte, solo per quelli unificati anche l'accertato della Struttura di Gestione, ma non possono ovviare al fabbisogno informativo correlato all'esigenza di conoscere l'evoluzione delle basi imponibili dei tributi erariali per le quali la Regione può limitarsi ad analizzare le informazioni fornite, con uno scarto temporale di due mesi, dai Bollettini del Dipartimento Finanze del MEF, senza avere possibilità di accesso diretto alle Banche dati correlate alla funzione dell'accertamento fiscale che, per i tributi erariali, resta intestata allo Stato che la esercita tramite le Agenzie fiscali.

Pertanto, sia in sede di previsioni di competenza che in sede di valutazioni di preconsuntivo di ciascun esercizio, che mirano ad individuare gli scostamenti tra le previsioni e gli accertamenti dei principali capitoli di entrata ai fini delle azioni correttive da porre in essere, occorre tener conto dei riflessi contabili correlati agli accantonamenti tributari, restituzioni, regolazioni contabili e compensazioni, così come anche delle entrate straordinarie non ricorrenti., ovvero sia di tutte quelle poste contabili rettificative e/o integrative dei capitoli di entrate erariali; oltre che, ovviamente, della legislazione vigente e delle informazioni disponibili al momento della formulazione.

IRPEF (cap.1023)- proiezione a finire -62.325.588,00 euro

E' d'obbligo rappresentare che la modifica statutaria, ex L. 11/12//2016, n. 232, art.1, co. 514, D.lgs. 11/12/2016, n.251, D.M. 28/09/2017, prevede la compartecipazione all'IRPEF (cap.1023) basata sui decimi del "maturato fiscale" in luogo del "riscosso", con un meccanismo di trasferimento del gettito relativo all'imposta in questione che, come previsto dal citato D.M., viene erogato con sistema di acconti/conguagli.

Nello specifico, l'applicazione del criterio dei decimi sul maturato fiscale comporta che, nel biennio successivo all'esercizio di riferimento, la Struttura di gestione dovrà operare un saldo a conguaglio (tenendo conto anche delle regolazioni contabili intervenute) del gettito effettivamente spettante, calcolato sui dati disponibili delle dichiarazioni dei redditi.

La previsione 2017 del suddetto cespite riportata nel vigente bilancio era stata stimata prima dell'emanazione del DM 28.9.2017, a legislazione vigente, tenendo conto del criterio del maturato introdotto nell'ordinamento finanziario della Sicilia a seguito delle modifiche apportate alle vigenti N.A. (DPR n.1074/1965) col Dlgs 11/12/2016, che all'articolo 1 ha stabilito i decimali, e delle condivise stime ministeriali calcolate sull'imposta netta risultante dalle dichiarazioni fiscali e dalle certificazioni dei sostituti d'imposta delle persone fisiche domiciliate fiscalmente nella Regione relativamente all'anno d'imposta 2014, in 5.361 milioni di euro per l'esercizio 2017 e in 5.626 milioni di euro per il triennio 2018-2020 .

Ciò in quanto, in assenza del dato dell'esperienza, non si era in grado di valutare



l'impatto del nuovo meccanismo contabile, posto sotto l'egida degli Uffici ministeriali, di cui al DM 28.9.2017.

Al fine di mettere a punto la nuova metodologia di stima si fa presente che, alla stregua di quanto previsto, a regime, dal DM applicativo, l'anno di imposta costituisce la prima variabile di cui occorre tenere conto in sede previsionale dell'Irpef maturata in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del medesimo “ *L'ammontare del gettito IRPEF spettante alla Regione siciliana è determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, applicando al gettito maturato di cui al comma 1 i decimi di compartecipazione di cui all'articolo 1.....2. utilizzando i dati dell'ultima annualità disponibile. Detto importo costituisce la base per il calcolo dell'acconto annuale da attribuire alla Regione da parte della Struttura di Gestione e per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.*”, potendosi evincere da tale disposizione che l'altra variabile è costituita dallo sfasamento temporale fra l'acconto e il conguaglio riferibili al medesimo anno di imposta; fatto questo che rileva sul piano della contabilità poiché alla stregua dei principi contabili applicati di cui ai punti 3.7.8. e 3.7.10 dell'allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011 l'accertamento dell'acconto e del conguaglio va effettuato per cassa.

In secondo luogo, la circostanza che il meccanismo di acconto/conguaglio stabilito dal DM 28.9.2017 comporterà, a regime, dal 2018, ma anche per il pregresso esercizio 2016, uno sfasamento temporale biennale fra l'acconto e il conguaglio a saldo del medesimo anno di imposta, che costituisce il momento di conoscenza del dato effettivo dell'Irpef maturata e quindi della crescita reale dei redditi registrata a fronte di quella stimata riguardo all'anno di imposta oggetto di previsione di esercizio, comporta la necessità di pervenire ad una stima, sulla base delle informazioni disponibili, del conguaglio a saldo dell'anno di imposta 2016 che verrebbe ad essere corrisposto nel 2018 (art 5 comma 1 DM).

Stante che Il citato DM all'art.5, comma 3, per la fase transitoria, prevede che “ *Il Dipartimento delle Finanze comunica, entro i successivi 30 giorni, alla Regione, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e alla Struttura di Gestione l'importo da considerare a titolo di acconto per l'anno 2017 secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto*”, con nota prot. n. 4341 il predetto Organo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che la spettanza (6,74 decimi) per l'anno 2017, calcolata sull'anno di imposta 2015(ultimo dato disponibile), da riconoscere a titolo di acconto e salvo conguaglio, al netto delle riserve erariali è pari a 5.298.674.412 euro, stimando ex art. 3, comma 1-lett a) in 5.053.859.216 euro l'acconto Irpef 2017, al netto dei versamenti non F 24 accreditati direttamente alla Regione, nell'esercizio precedente 2016, pari a 244.815.196 euro.

Successivamente all'elaborazione dell'allegata tabella, con nota prot. n. 280261 dell'1/12/2017, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 4 e 5 ha determinato, come previsto dall'articolo 3, comma 1, la quota percentuale dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP da attribuire alla Regione a titolo di acconto per l'anno 2017 a fronte degli analoghi versamenti effettuati nell'anno precedente, comunicando che l'importo da riconoscere alla Regione Siciliana a titolo di IRPEF per il periodo gennaio/novembre 2017, tenuto conto di quanto comunicato dal Dipartimento delle Finanze con nota prot. n. 4341 del 14 novembre 2017, in applicazione della nuova procedura prevista dal D.M. del 28 settembre 2017, è pari a 1.780.252.118,40



euro.

La citata nota precisa che, sebbene l'articolo 5 del citato D.M. del 28 settembre 2017 ha previsto che tale nuova procedura si applichi a decorrere dal 1° ottobre 2017, con riferimento al periodo gennaio/settembre, a causa dello svolgimento degli adempimenti amministrativi previsti dal D.M. del 28 settembre 2017, la nuova procedura è applicata a decorrere dal 1° dicembre 2017 con la conseguenza che è stato necessario estendere il conguaglio anche ai mesi di ottobre e novembre.

Inoltre, per i risvolti contabili connessi alle regolazioni contabili da effettuarsi nel bilancio regionale, la Struttura di Gestione, nel far presente che giusta nota prot. n. 183933 dell'11 ottobre 2017 della Ragioneria Generale dello Stato aveva già avviato il recupero a carico della Regione Siciliana della somma di 1.301.544.947,29 euro, a titolo di concorso alla finanza pubblica (c.d. accantonamenti), a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali riscosse tramite F24, allo scopo di accelerare il completamento di tale recupero e assicurarne il riversamento entro la fine dell'esercizio 2017 al capitolo 3465, articolo 1, dell'entrata del bilancio dello Stato, ha ritenuto opportuno detrarre il citato importo residuo di 644.657.031,64 euro, a debito della Regione, dal suddetto ammontare di 1.780.252.118,40 euro da riconoscere alla Regione stessa a titolo di IRPEF per il 2017, chiedendo all'UCB della Ragioneria Generale dello Stato, chiamato ad erogare l'importo, a provvedere alle conseguenti operazioni contabili che, a seguito di sollecitazione del Dipartimento, sono state effettuate in data 7/12/2017.

Ciò premesso, la proposta di previsione 2017-2019 del capitolo di entrata 1023 e del correlato capitolo di spesa 219202 per la regolazione contabile, sono state formulate previa disamina dei dati di entrata contenuti nelle elaborazioni informatiche delle ripartizioni dei versamenti unificati, registrati dalla Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate e le tabelle riassuntive dei versamenti registrati dall'Istituto Cassiere, tutti omogeneamente considerati relativi al periodo gennaio-settembre 2016/2017, nonché al consuntivo 2016 e alle stimate proiezioni di chiusura dell'anno in corso 2017, tenendo conto che il principio del maturato implica che per l'Irpef non è più necessario regolare contabilmente, a valere sulla spesa, le somme corrispondenti alle compensazioni del contribuente che hanno ridotto le somme versate in entrata al capitolo 1023 del Bilancio della Regione Siciliana per il 2017, fatte salve quelle relative agli accantonamenti tributari al fine di darne evidenza contabile.

Infine, alla stregua dei criteri di razionalità e di prudenza più volte richiamati nelle relazioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, si è ritenuto di applicare il tasso di variazione percentuale delle imposte, non cumulato l'indicatore del Pil di crescita dei redditi, abbattendo la stima con un coefficiente di moderazione, convenzionalmente individuano nello 0,7%.

È innegabile, tuttavia, che l'esercizio finanziario 2017 e il biennio successivo hanno costituito il momento più difficile nella elaborazione delle previsioni, in considerazione del fatto che trattasi del primo passaggio ad una nuova modalità di attribuzione delle entrate da IRPEF onfidando che in futuro a seguito dell'applicazione a regime del meccanismo lo svolgimento potrà essere più tempestivo.

(IRES) - capitolo 1024 proiezione a finire -42.047.161,67 euro

Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle società (**IRRES**) - capitolo 1024, si riscontra



un andamento negativo che in termini percentuali si aggira al -2 %. rispetto all'accertato F24 dell'esercizio precedente.

Al riguardo, si fa presente che la legge di stabilità 2016 ha previsto, dal 1° gennaio 2017, la riduzione dell'aliquota legale IRES di 3,5 punti percentuali, dal 27,5% al 24%.

Di conseguenza è stata rideterminata l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'imposta in questione.

Si rileva, inoltre, che la flessione dell'imposta è dovuta anche al mancato introito della parte di reddito prodotto dalle imprese industriali e commerciali aventi sede legale fuori dal territorio regionale ma impianti e stabilimenti ubicati all'interno dello stesso (art. 37 dello Statuto).

A tal proposito, occorre precisare che il processo di definizione delle somme spettanti alla Regione è stato avviato con l'accordo raggiunto tra Stato e Regione che ha portato alla emanazione della norma di attuazione dell'articolo 37, contenuta nel D.Lgs. 241/2005, il quale dispone che le spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella Regione, percepite dallo Stato, vengano ritrasferite alla Regione.

Nello specifico, sono state quantificate (ex art.11, D.L. 35/2013) le spettanze già attribuite alla Regione a titolo di gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale ma imputabile ad attività o soggetti localizzati nella Regione stessa.

Secondo quanto disposto dalla suddetta normativa, a decorrere dall'anno 2016, si doveva provvedere a ridefinire i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana secondo le modalità previste dalla normativa statutaria e dalla menzionata norma di attuazione dell'articolo 37.

Contemporaneamente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si doveva provvedere, anche, al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale.

Pertanto, considerato che, ad oggi, non si è provveduto ad effettuare il suddetto trasferimento, è venuto meno il gettito tributario spettante alla Regione.

Sull'Ires hanno inciso anche alcuni provvedimenti normativi che hanno introdotto diverse agevolazioni fiscali (*Dual income tax* - Dit, ACE) a cui è da imputare la flessione del gettito.

Ritenute sugli interessi e redditi di capitale (capitolo 1026)- proiezione a finire -26.515.896,31 euro

In ordine alle ritenute sugli interessi e redditi di capitale (capitolo 1026), si riscontra dall'analisi dei dati dei versamenti unificati registrati dalla Struttura di gestione (relativi agli accertamenti) che si riferiscono a tutto il mese di novembre dell'esercizio in corso, un decremento del cespite in questione pari al -28,94%, sul quale influiscono diversi fattori di carattere tecnico-normativo relativi alle modalità tecniche di versamento delle imposte e agli effetti delle modifiche al regime di tassazione delle rendite finanziarie.

I dati delle contabilità che pervengono dall'Istituto cassiere e che si riferiscono allo stesso periodo pongono in evidenza un decremento del gettito pari al -17,21%, che risulta, però, meno marcato del decremento registrato dai dati elaborati dalla Struttura di gestione.

Il minore decremento registrato dall'Istituto cassiere è collegato al gettito dei versamenti diretti (che vengono effettuati annualmente, in unica soluzione, entro il 30 aprile) da parte della Cassa Depositi e Prestiti, provenienti dagli investimenti di obbligazioni e titoli similari e, soprattutto, dal gettito delle ritenute fiscali sui libretti di risparmio postale e



dal gettito dell'imposta sostitutiva cui sono soggetti i buoni postali fruttiferi, per un ammontare complessivo di circa 37 milioni di euro, contro i 45 milioni di euro versati dalla stessa nell'anno 2016.

Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici (capitolo 1007) proiezione a finire -1.104.920,06 euro

Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici (capitolo 1213) proiezione a finire -1.161.279,99 euro

In ordine alle entrate concernenti il settore dei giochi, in particolare la quota del 60% dell'imposta unica nonché la quota del 12,25 % dell'incasso lordo dei proventi, si rileva che i giochi hanno contribuito a sostenere le entrate erariali, dal momento che il volume della raccolta delle giocate fatte in Sicilia rappresenta circa il 7% del totale nazionale, consentendo alla Sicilia di incassare somme che, a tutto novembre dell'esercizio in corso, si aggirano a circa €.16.728.000.

In particolare, per quanto riguarda la quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi derivanti dall'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici (**capitolo 1008**), ex legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 6, co. 1, si fa presente che in detto capitolo affluisce la quota del 12,25 per cento del totale della posta netta raccolta nella Regione siciliana (in applicazione del combinato disposto dell'art. 36 dello Statuto e dell'art. 2 del D.P.R. 26/07/1965, n. 1074) relativa al Superenalotto e ai suoi giochi opzionali e complementari regolamentati dall'A.A.M.S.

Si fa notare che l'andamento del cespite in questione non è legato per la sua stessa natura, alla congiuntura economica, ma all'andamento ciclico, caratterizzato da una estrema variabilità ed instabilità della tipologia di gioco.

Il dato rilevato dal raffronto del periodo gennaio- novembre dell'esercizio in corso con il corrispondente periodo dell'esercizio finanziario precedente registra una leggera flessione che si aggira al -1%.

Nei **capitoli 1007 e 1213** affluisce una quota dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici calcolata, rispettivamente, nella misura del 35% e del 25%, sostitutiva di ogni tributo diretto sugli affari o indiretto, per l'organizzazione dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici (D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504).

Nello specifico, in detti capitoli affluiscono sia i versamenti diretti alla Cassa regionale da parte dell'A.A.M.S., inerenti i concorsi su base sportiva (Totocalcio, Totogol, "Il 9", le Scommesse sportive e le Scommesse ippiche) nonché i versamenti effettuati tramite modello "F24" relativi a diversi giochi.

Dai dati trasmessi dall'Istituto cassiere si riscontra a tutto novembre c.a. rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, un andamento negativo dell'imposta di che trattasi, che in termini percentuali si aggira al -7%.

In considerazione che la maggior parte di dette entrate deriva dal gettito di giochi che hanno natura aleatoria e che quindi non obbediscono ad indicatori certi di programmazione o di previsione, si deve tenere conto del fatto che l'andamento delle stesse è altalenante e quindi estremamente variabile ed instabile.

Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (cedolare secca) Capitolo 1053-proiezione a finire + 410.869,79 euro.



Si premette che, per quanto concerne “la cedolare secca sugli affitti”, ex art.3, D.Lgs n. 23/2011, cap.1053, si riscontra (dall'analisi dei dati provenienti dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate) a tutto novembre c.a., un accertamento che si aggira a circa €. 43.000.000 a fronte di un accertamento di circa €.37.000.000 registrato nello stesso periodo dell'esercizio precedente.

Per l'imposta in questione si registra, a tutto novembre c.a. un accredito di €. 33.500.000 a fronte di un accredito di €.32.000.000 riscontrato a tutto novembre 2016.

Considerato che il gettito di detta imposta, a consuntivo 2016, risulta di circa di €. 59.000.000 ne consegue che il gettito del mese di dicembre 2016 è stato pari a €. 27.000.000.

Pertanto, si presume che il gettito del tributo, di che trattasi, per il corrente anno possa essere in linea con la previsione formulata per il 2017.

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari Capitolo 1062-proiezione a finire -3.215.014,06 euro

Trattasi di una riapertura di termini, prevista più volte, per l'applicazione degli articoli 5 e 7 della legge n.448/2001 - finanziaria 2002- che ha introdotto (per la prima volta) l'agevolazione in oggetto.

L'articolo 1 della legge 11/12/2016, n.232, comma 554, lett. a),b), c), riapre il termine per la rivalutazione delle quote di società non quotate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli ed edificabili) di persone fisiche e società semplici

Posto quanto sopra si rileva, dai dati dei versamenti unificati della Struttura di gestione che si riferiscono a tutto novembre dell'esercizio in corso, un decremento del gettito di entrambe le imposte.

A tal proposito, appare utile sottolineare che il decremento riscontrato non costituisce un indicatore dell'andamento effettivo dei cespiti in questione, perché considerate le modalità di versamento il contribuente può scegliere di versare dette imposte in un'unica soluzione oppure rateizzarle.

Passando alle imposte indirette si rileva, in via generale, che l'andamento delle stesse rispecchia i segnali positivi o negativi della congiuntura economica.

Infatti per tali tributi il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito dalle attività economiche come il volume degli scambi interni per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ovvero dagli atti di trasferimento della proprietà, come nell'imposta di registro o nelle tasse ed imposte ipotecarie e nei diritti catastali e di scritturato.

Imposta di registro (capitolo 1201)-proiezione a finire -30.895.186,24

Dall'analisi dei dati si può rilevare che l'andamento del gettito delle imposte sulle transazioni immobiliari, per l'imposta di registro (cap. 1201), nel corso del periodo gennaio – novembre 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2016 è stato in linea con quello nazionale

Pertanto, lo scostamento di fine esercizio 2017 costituisce fenomeno che può trovare spiegazione in fattori che esulano dall'aspetto normativo tributario

Imposta di bollo (capitolo 1205)-proiezione a finire- 120.656.101,41 euro

L'imposta di bollo, che affluisce al capitolo 1205, evidenzia, dai versamenti contabilizzati dal cassiere regionale, nel periodo gennaio/novembre 2017 rispetto allo stesso periodo



dell'anno precedente, un andamento negativo con una significativa diminuzione percentuale del gettito (-43,4%).

Al riguardo, occorre evidenziare che sulla disciplina di detto tributo sono intervenute molteplici modifiche negli ultimi anni e occorre fare un breve cenno, per le refluenze sull'andamento di tale tributo, alla Circolare 16 del 14 aprile 2015 con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce il vademecum sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articoli 15 e 15-bis del Dpr 642/1972, con versamento da effettuare tramite modello F24, illustrando tutte le informazioni utili sulle corrette modalità di presentazione delle domande sul procedimento di autorizzazione e quello di liquidazione del tributo e sugli uffici competenti.

Proprio in conseguenza della introdotta possibilità di assolvimento di tale tributo in modo virtuale da parte di grandi contribuenti (Banche, Imprese di assicurazioni, Poste Italiane, altri enti e società finanziarie indicate nel D.lgs n.87/1992) ed alla diversa modalità di versamento dell'acconto dell'imposta per l'anno successivo, deriva, verosimilmente, la significativa flessione del gettito registrata nel capitolo di pertinenza.

In merito all'illustrato decremento del gettito dell'imposta in parola si fa presente che dai dati acquisiti dall'Agente della Riscossione, relativamente ai versamenti effettuati dal contribuente Unicredit Spa Group, con sede legale a Milano, risulta che lo stesso nell'esercizio della discrezionalità della propria politica fiscale di gruppo, ha versato alla Sicilia fino all'anno 2015, con modalità F 23, l'imposta di bollo per un'importo medio annuale di circa 70 mln di euro, mentre nel 2016 lo stesso contribuente ha versato, con modalità F24, l'importo di circa 70 mln di euro.

La mancata evidenziazione di analogo versamento nel 2017 può giustificare il drastico decremento ed ha motivato, nel mese di ottobre, l'iniziativa intrapresa da questa Amministrazione, volta alla istituzione di un Tavolo tecnico presso i competenti Organi istituzionali dello Stato

Tasse sulle concessioni governative statali (Capitolo 1217)- proiezione a finire -3.002.631,18 euro

A differenza dell'analogo tributo sulle concessioni regionali il presente è interamente amministrato dallo Stato ed ha riguardo alle concessioni governative rimaste di competenza statale.

Il gettito dell'imposta che affluisce al capitolo 1217 (tasse sulle concessioni governative escluse quelle per la licenza di porto d'armi ...) presenta nel periodo gennaio/settembre 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un incremento del gettito che si attesta, in valore percentuale, intorno al 10,3%, rispetto allo stesso periodo considerato del 2016.

Pertanto, si ritiene che lo scostamento possa essere dovuto a ritardato riversamento da parte dell'Agenzia delle Entrate oppure a ritardi nella contabilizzazione degli importi riversati in Cassa regionale

Accisa sull'energia elettrica (capitolo 1411) proiezione a finire -42.133.148,45 euro

Nel **Capitolo 1411, Accisa sull'energia elettrica**, affluisce il gettito derivante dalla liquidazione dell'ex imposta erariale sul consumo di energia elettrica, che ha assunto la nuova denominazione di "Accisa sull'energia elettrica" in seguito alle modifiche apportate al Testo Unico in materia di accise (D.lgs n.504/95), alla luce del "riordino" operato dalla direttiva comunitaria 2003/ 96 attuata con il D.lgs 2 febbraio 2007, n. 26 che ha ristrutturato, all'art.1, il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e



dell'elettricità.

L'andamento del gettito dell'accisa sull'energia elettrica, dai versamenti contabilizzati dal cassiere regionale, nel periodo gennaio/novembre 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente registra una diminuzione percentuale pari al -9,2% (in linea con quello nazionale-12,4%), (Fonte Mef Bollettino n 188 - dicembre 2017).

Il cennato decremento del gettito dell'accisa sull'energia elettrica è riconducibile alla riduzione dei consumi di energia elettrica riscontrati in Sicilia e nel resto del Paese. Così come rilevato da “Analisi dei dati elettrici 2016” condotta dalla società Terna S.p.A e Gruppo Terna.

Al ridotto fabbisogno energetico ha contribuito negli ultimi decenni lo sviluppo tecnologico applicato alle apparecchiature di utilizzo dell'elettricità sempre più efficienti, che si sono rapidamente diffusi anche grazie alle politiche di incentivazione fiscale. __

Prelievo erariale dovuto ai sensi del D.L.30 settembre 2003,n.269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all'art.110, comma 6, del Decreto Regio n.773 del 1931 (Capitolo 1614),-proiezione a finire + 20.000.000,00 euro

Si rappresenta che l'istituzione del capitolo in questione si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 334 del 11/19 ottobre 2006, emanata su ricorso proposto dalla Regione Siciliana, a seguito di segnalazione dello scrivente Dipartimento, che ha riconosciuto la natura giuridica di “entrata tributaria erariale” del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro, attribuendo quindi la spettanza del relativo gettito alla Regione Siciliana.

L'affluenza delle somme spettanti è avvenuta soltanto dopo l'istituzione (risoluzione del 6/09/2007, n. 239), da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate dei relativi codici tributo.

Infine, si ritiene utile rappresentare che nel periodo gennaio/novembre 2017, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra, dalle tabelle riassuntive dei versamenti unificati “F24” “Accertamenti a favore della Regione Siciliana”, un andamento positivo del tributo in questione pari al 12,56%, che in termini assoluti si traduce in €. 261.207.992,69.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) capitolo 1203-proiezione a finire +140.000.000,00 euro

Con riguardo al dato relativo all'Imposta sul valore aggiunto (IVA), quale tributo più rappresentativo delle imposte indirette, il cui gettito affluisce al **capitolo 1203**, risultante dalle tabelle riassuntive dei versamenti unificati “F24” “Accertamenti a favore della Regione Siciliana” evidenzia, nel periodo gennaio/novembre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016, un modesto aumento percentuale del gettito pari a 0,67%.

Il predetto andamento positivo si registra anche a livello statale nel periodo gennaio/ottobre 2017(Fonte MEF- bollettino delle entrate tributarie 2017 n.188 di dicembre 2017) con un incremento percentuale del 2,4% .

Ai fini della nostra analisi occorre tenere in considerazione gli effetti prodotti sul territorio regionale dall'applicazione dell'istituto dello “Split payment”, introdotto dal legislatore nazionale all'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 a far data dal 1° gennaio 2015 che, come è noto, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, acquirenti beni e servizi, attuino una scissione dei pagamenti da applicarsi alle



operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di Iva, versando direttamente all'Erario con le modalità e nei termini indicati dall'art.4 del decreto MEF del 23 gennaio 2015, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Con il D.L. 24/4/2017 n. 50 e successivamente per effetto dell' art.3 del D.L. 16/10/2017 n. 148 è stato ampliato l'ambito applicativo della scissione dei pagamenti estendendolo alle operazioni effettuate nei confronti della P.A. in generale e delle Società dalla stessa controllate.

Per fare affluire nelle casse regionali il gettito derivante dall'applicazione di tale nuovo meccanismo, si è reso necessario istituire, in analogia a quanto previsto nello Stato, un nuovo articolo (art.12) nel pertinente capitolo 1203.

L'applicazione della scissione dei pagamenti ha consentito alla Regione Sicilia di acquisire al proprio bilancio un incremento di gettito derivante, oltre che dal recupero dell'imposta evasa, anche dall'IVA corrisposta da Amministrazioni pubbliche della Regione ad imprese fornitrici di beni e servizi con sede legale fuori dal territorio regionale che come è noto, prima versavano la relativa imposta al bilancio dello Stato.

Riguardo allo Split payment si rammenta, per i riflessi contabili di spesa, che l' Accordo del 20 giugno 2016 stabilisce che la Regione è tenuta del versamento della somma di 285 milioni annui, nei tempi e modi indicati dal punto 9, ai sensi dell'art. 1 comma 516 della legge 11 dicembre 2016 n.232.

Ciò premesso, si fa presente che la previsione di entrata dell'Iva sul capitolo 1203 del Bilancio regionale 2017- 2019, approvato con L.R. 9.5.2017 n.9, è stata effettuata, a legislazione vigente, alla stregua del criterio del riscosso, includendo dunque gli effetti finanziari residuali dello Split payment fino al 2017 per il complessivo importo di 63 mln di euro, di cui al decreto ministeriale 9 ottobre 2017, attuativo della legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2017, fermo restando che eventuali differenze potranno essere sistemate contabilmente in sede di determinazione dell'acconto dell'Iva maturata, a seguito dell'emanazione del relativo decreto legislativo e del correlato decreto ministeriale attuativo.

Infatti, con l'Accordo, sottoscritto il 12 luglio 2017, tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di Finanza pubblica, sono state convenute rilevanti modifiche all'impianto finanziario della Regione Siciliana che involgono il criterio di riparto del gettito tributario del cespite di cui trattasi. In particolare, nel predetto Accordo all'art 1 si prevede che *“il gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di spettanza della Regione sia calcolato in applicazione del criterio del “maturato” in luogo del “riscosso” e vengono attribuiti i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito IVA afferente all'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile”*.

A causa della mancata emanazione dell'atteso decreto legislativo in questione la previsione del capitolo di spesa 219205 per la regolazione contabile, per la parte correlata al capitolo di entrata 1203, deve essere incrementata di circa 262 mln di euro.



III LE SPESE

Gruppo di lavoro: Carlo Amenta, Giovanni Maniscalco, Daniele Rippa, Corrado Vergara

Introduzione

Lo scopo del presente documento è di fornire alcune considerazioni preliminari sulle componenti di spesa del bilancio della Regione Siciliana, sulla base dei dati forniti dall'assessorato dell'economia. Il lavoro di prima ricognizione è stato svolto anche tenendo conto dell'analisi dei rilievi già svolti dalla Corte dei Conti e dei principi del D. Lgs. 118/2011.

I dati rielaborati riguardano le voci di spesa articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli e sono relative alle somme incluse nel preconsuntivo 2017, agli impegni già iscritti al 30 novembre 2017 (entrambe suddivise per cassa e per competenza) e ai dati relativi ai pagamenti riportati per totali e con suddivisione delle somme pagate sulla competenza del 2017 e sui residui passivi. Lo strumento creato e utilizzato per l'elaborazione delle tabelle riportate nel presente lavoro può essere ritenuto utile anche per un monitoraggio ulteriore e successivo per le analisi già svolte e da svolgere.

In primo luogo appare utile ricordare la nota discrepanza tra la catalogazione delle voci rispetto allo standard del Piano integrato dei Conti, che può essere utile anche a standardizzare il processo di controllo e i confronti con altri enti.

Nelle tabelle riportate nel presente documento non sono stati inclusi confronti tra il consuntivo 2016 e il preconsuntivo 2017 in quanto quest'ultimo risente ancora della mancanza di tutti i movimenti del mese di dicembre nel quale, come illustrato dall'amministrazione, si procede a completare, con il pagamento, una larghissima parte degli impegni di spesa. Per queste ragioni, ed in mancanza di ipotesi realistiche di lavoro sulle somme da impegnare o da pagare nel corso del mese di dicembre, si è preferito non procedere a considerazioni di confronto tra i due esercizi che avrebbero potuto restituire considerazioni poco significative o fuorvianti alla luce della incompletezza dei dati. Analoga considerazione va fatta per l'analisi delle spese distinte in correnti e in conto capitale che appare opportuno rinviare a successivi approfondimenti.

I commenti e le considerazioni riportate nel presente lavoro risentono comunque della natura provvisoria dei dati consegnati e appare opportuno procedere alla verifica di quanto individuato non appena saranno disponibili i dati definitivi. In quella sede sarà inoltre possibile procedere all'analisi di ulteriori documenti che si ritengono utili quali il Conto Economico 2017 nella nuova formulazione prevista dal D. Lgs. 118, da paragonare alle grandezze 2016 e il prospetto degli Equilibri di Bilancio.

La spesa della Regione Siciliana, una visione di insieme



	Missione	Dati				
		Previsioni	Competenza	Impegni	Totale Pagamenti	Pagamenti Res
	0	1.955.989.944	0	0	0	0
	1	3.170.661.732	2.278.525.028	1.830.155.530	57.425.898	1.772.729.632
	4	346.135.134	281.869.762	120.329.298	4.962.946	115.366.352
	5	172.735.995	90.873.076	56.166.764	10.996.770	45.169.994
	6	20.211.397	12.927.907	4.049.317	1.174.093	2.875.224
	7	43.350.562	34.343.808	10.089.563	1.110.257	8.979.306
	8	316.966.570	171.135.124	75.521.368	18.598.822	56.922.546
	9	602.997.307	507.008.624	230.968.784	48.174.204	182.794.580
	10	950.445.407	795.098.119	262.624.399	24.735.022	237.889.377
	11	176.328.172	96.785.826	34.014.398	7.771.986	26.242.412
	12	554.187.555	263.846.373	203.677.298	24.343.474	179.333.824
	13	9.694.531.954	8.121.588.075	7.584.967.161	948.405.873	6.636.561.288
	14	314.711.044	254.231.017	76.432.580	18.512.555	57.920.025
	15	522.329.290	328.804.633	139.627.031	8.117.799	131.509.231
	16	454.114.316	376.521.090	242.590.823	24.423.678	218.167.145
	17	6.544.378	3.880.688	17.676.713	16.739.343	937.370
	18	860.995.233	783.386.609	756.347.080	196.158.555	560.188.525
	19	851.078	632.596	565.426	4.056	561.370
	20	2.369.825.791	0	0	0	0
	50	502.020.145	472.793.730	339.433.076	0	339.433.076
	60	0	0	0	0	0
	99	2.431.172.574	2.408.357.829	289.704.190	282.440.235	7.263.955
	Totale complessivo	25.467.105.577	17.282.609.913	12.274.940.798	1.694.095.569	10.580.845.230

Tabella 1 - Preconsuntivo 2017 per missioni

Nella tabella 1 sono riportati, per ciascuna missione, i dati relativi al preconsuntivo 2017, con data contabile al 30/11/2017, riportandone le previsioni di spesa, gli impegni e i pagamenti effettuati, distinti in c/ competenza e c/ residui passivi.

Le spese per missione sono indicate al netto di partite di giro contabili, partite di sterilizzazione delle entrate iscritte ai sensi del DL 35/2013 e regolazioni contabili, per complessivi 19,8 miliardi, come indicati dall'amministrazione.

Complessivamente il preconsuntivo suggerisce una spesa prevista per il 2017 pari a 25,4 miliardi di euro, a fronte di impegni per 17,3, e 12,3 miliardi di pagamenti (10,6 dei quali in c/competenza).

La legenda delle missioni è riportata di seguito (tabella 2):

Missioni		
0 Disavanzo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
4 Istruzione e diritto allo studio		
5 beni e attività culturali		
6 politiche giovanili sport e tempo libero		
7 turismo		
8 territorio ed edilizia		
9 sviluppo sostenibile e ambiente		
10 trasporti		
11 soccorso civile		
12 diritti e politiche sociali e famiglia		
13 sanità		
14 sviluppo economico e competitività		
15 lavoro e formazione professionale		
16 agricoltura		
17 energia		
18 autonomie territoriali		
19 relazioni internazionali		
20 fondi e accantonamenti		
50 debito pubblico		
60 anticipazioni finanziarie		
99 servizi per conto terzi		



Tabella 2 – classificazioni della spesa per missioni della Regione Siciliana

Le voci più rilevanti, oltre a quella relativa al disavanzo (indicato nella tabella con il codice 0), appaiono le seguenti:

missione 13 (Sanità) con un peso complessivo di oltre il 38% sul totale;

missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) che assorbe in termini di previsione il 12% del totale;

missione 20 relativa ai fondi e agli accantonamenti per la quale è prevista una percentuale di spesa superiore al 9%;

missione 99 (servizi per conto terzi) con una percentuale anch'essa superiore al 9%;

missione 10 (Trasporti) che pesa per quasi il 4% sul totale;

missione 18 (autonomie territoriali) con una percentuale superiore al 3%.

Una prima analisi delle colonne relative ai pagamenti evidenzia, inoltre, uno scarto consistente tra gli impegni già iscritti e i pagamenti effettuati sulle cui ragioni appare necessario acquisire ulteriori elementi. Tale dato evidenzia, comunque, la necessità di analizzare nel dettaglio, oltre ai problemi relativi alla riscossione (che presenta percentuali di riscosso difficilmente compatibili con un efficiente ciclo finanziario), anche i processi stessi di pagamento che potrebbero evidenziare duplicazioni e ingessature che ne ritardano comunque gli esiti pur in presenza di disponibilità liquide. Anche alla luce dei primi incontri con l'amministrazione si può evidenziare che su tale scarto pesano di certo problemi legati alla liquidità. Le somme complessivamente vincolate in ragione di norme sono superiori al 50% del totale, mentre la restante parte risulta non vincolata ed è rappresentata nel dettaglio nella tabella 3 che segue:

Missione	Dati					
	Previsioni	Competenza	Impegni	Totale Pagamenti	Pagamenti Res	Pagamenti Comp
0	232.041.683		0	0	0	0
1	1.957.255.534		1.723.141.117	1.431.944.248	45.240.990	1.386.703.258
4	173.490.308		155.430.859	80.742.717	3.442.518	77.300.199
5	76.508.715		62.877.034	48.101.242	7.202.144	40.899.098
6	5.978.896		5.528.896	4.049.317	1.174.093	2.875.224
7	15.197.271		7.624.278	2.977.420	265.656	2.711.764
8	20.794.307		15.144.310	17.910.776	14.130.089	3.780.687
9	313.828.916		279.682.646	161.724.749	22.254.683	139.470.066
10	298.023.792		285.959.737	207.574.209	11.972.420	195.601.789
11	28.112.936		17.561.440	11.757.590	1.726.916	10.030.674
12	126.016.807		104.214.198	117.242.528	21.899.994	95.342.534
13	6.728.838.468		5.820.123.432	4.972.025.812	102.214.953	4.869.810.858
14	32.069.526		25.809.225	21.182.737	1.420.570	19.762.167
15	115.824.386		95.647.435	64.872.769	3.162.525	61.710.243
16	221.724.099		194.043.931	158.369.075	15.227.900	143.141.175
17	1.265.237		947.643	947.410	748.573	198.837
18	853.946.760		776.560.053	756.347.080	196.158.555	560.188.525
19	851.078		632.596	565.426	4.056	561.370
20	24.837.787		0	0	0	0
50	485.412.145		456.186.149	328.594.883	0	328.594.883
60	0		0	0	0	0
99	30.080.000		7.265.255	10.191.315	2.927.360	7.263.955
Totale complessivo	11.742.098.651		10.034.380.234	8.397.121.302	451.173.996	7.945.947.306

Tabella 3 - Spese non vincolate

Anche guardando agli importi non vincolati, la missione 13 (Sanità), la missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e la missione 18 (autonomie territoriali)



continuano a mostrare un peso percentuale elevato.

Quanto alle voci di spesa e alla natura delle stesse è sembrato opportuno procedere ad una rilevazione che tiene conto della descrizione economica della singola voce:

DES ECONOMICO	Dati					
	Previsioni	Competenza	Impegni	Totale Pagamenti	Pagamenti Res	Pagamenti Comp
Acquisti di terreni e di beni materiali non prodotti	20.000		0	0	0	0
Altre	139.237		0	0	0	0
Altre partecipazioni	26.600.000	65.200.000		30.210.360	4.410.360	25.800.000
Altre poste correttive e compensative	3.623.469.266	2.749.352.163		629.724.564	284.289.569	345.434.995
Altre prestazioni	175.081.461	145.132.471		39.269.024	1.938.319	37.330.705
Altre somme non altrove classificate	672.530.451	535.877.546		72.619.578	13.409.878	59.209.700
Altri	160.944.114	153.217.740		89.041.051	11.959.975	77.081.076
Altri compensi al personale	5.010.225	3.460.638		2.511.708	318.367	2.193.341
Altri contributi alla produzione	2.580.186	51.363		50.379	0	50.379
Altri interessi	39.115.125	19.323.038		19.323.038	0	19.323.038
Altri investimenti	499.778.451	311.631.731		95.771.285	28.492.517	67.278.768
Altri servizi	736.735.283	653.875.593		434.220.116	28.555.153	405.664.963
Altri trasferimenti a imprese	171.437.366	85.445.890		47.738.879	8.269.066	39.469.814
Beni di consumo	9.483.721	5.500.383		2.847.607	427.795	2.419.812
Beni immobili	0	0		0	0	0
Beni mobili	0	0		0	0	0
Buoni pasto	48.488	0		0	0	0
Commissioni, comitati, consigli	1.512.808	542.591		698.466	340.632	357.835
Compensi per incarichi continuativi	3.106	3.106		0	0	0
Comuni e Province	1.936.868.824	1.498.012.363		1.075.299.005	275.802.856	799.496.149
Concessioni di anticipazioni e di prestiti a breve termine	547.422	428.330		0	0	0
Concessioni di prestiti a lungo termine	61.912.269	61.912.269		0	0	0
Contributi in conto interessi	282.453	282.453		0	0	0
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro	191.309.093	164.029.625		123.313.224	4.288.638	119.024.586
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro	15.296.847	13.128.355		10.042.904	0	10.042.904
Corsi di formazione	1.091.826	467.821		257.302	9.590	247.712
Disavanzo finanziario	1.955.989.944	0		0	0	0
Enti di previdenza e assistenza sociale	448.620	111.949		20.588	0	20.588
Enti di ricerca	61.448.378	50.829.252		5.972.586	414.706	5.557.879
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	129.744.451	114.526.546		58.539.976	2.266.197	56.273.779
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attiv... economica	23.196.404	20.471.287		13.788.969	0	13.788.969
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	124.388.459	111.344.784		72.358.631	208.745	72.148.886
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	12.401.891	8.071.725		3.655.084	648.767	3.006.318
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attiv... economica	257.386.427	210.373.572		25.834.852	771.295	25.063.557
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	20.994.058	17.426.111		11.902.684	2.553.949	9.348.735
Enti produttori di servizi sanitari	8.677.384.772	7.366.388.741		7.432.984.728	929.632.962	6.503.351.766
Fabbricati non residenziali	38.041.213	7.333.409		8.820.902	4.168.676	4.652.226
Fabbricati residenziali	15.067.203	10.142.761		4.204.601	211.440	3.993.161
Famiglie	143.087.561	39.482.291		33.570.696	0	33.570.696
Famiglie e istituzioni sociali	52.523.773	24.769.438		9.725.096	4.004.966	5.720.130
Fondi di riserva	2.237.458.945	0		0	0	0
Fondi speciali	4.159.581	72.079		261.266	261.266	0
Fondo unico amministrazione	42.537	42.537		0	0	0
Imposte pagate sulla produzione	72.774.536	64.367.998		65.335.778	19.915.484	45.420.294
Imprese private	274.656.908	187.794.137		54.282.166	12.671.799	41.610.367
Imprese pubbliche	237.434	33.363		155.648	125.648	30.000
Incentivi per l'offerta formativa	80.000.000	4.286.484		4.286.484	0	4.286.484
Indennit... di missioni e rimborso spese viaggi	2.439.719	1.405.933		1.413.605	327.482	1.086.123
Interessi passivi a breve	30.889.000	29.497.717		29.087.280	6.895	29.080.385
Interessi su mutui	329.875.067	320.982.982		176.272.152	0	176.272.152
Istituzioni sociali	210.930.842	105.021.284		47.379.334	1.901.978	45.477.356
Manutenzione ordinaria e riparazioni	80.835.262	74.560.328		57.776.704	12.903.109	44.873.596
Mense	8.000	60		1.880	1.820	60
Mezzi di trasporto	71.025.903	40.495.787		5.907.769	251.906	5.655.864
Mobili, macchinari, attrezzature	535.576	196.851		94.966	0	94.966
Noleggi, locazioni e leasing operativo	64.814.426	48.877.634		38.979.766	3.116.178	35.863.588
Opere pubbliche	94.518.927	48.829.134		17.989.190	3.770.947	14.218.243
Organi costituzionali	158.122.000	143.993.779		127.867.860	0	127.867.860
Pensioni ed altre indennita' al personale in quiescenza	554.408.656	553.144.318		511.569.033	124.962	511.444.071
Premi di assicurazione	615.000	503.546		506.109	4.015	502.094
Prestazioni si assistenza sociale	45.741.534	44.724.354		40.676.234	7.016.647	33.659.586
Prestiti a breve termine	76.428.000	76.426.791		76.426.791	0	76.426.791
Prestiti a lungo termine	184.904.078	184.363.355		67.573.555	0	67.573.555
Pubblicazioni periodiche	335.533	124.352		114.733	10.015	104.718
Regioni	1.812.566	1.303.225		742.494	244.672	497.822
Restituzione e rimborso di imposte dirette	0	2.000.763		920.362	0	920.362
Restituzione e rimborso di imposte indirette	40.000	4.501.871		3.287.776	207	3.287.569
Ripiano debiti pregressi	4.289.630	0		0	0	0
Software e hardware	96.297.278	88.619.668		2.131.624	96.244	2.035.379
Somme non altrove classificate	194.257.762	121.164.125		50.843.803	4.658.895	46.184.908
Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit...	5.330.890	3.908.963		2.048.610	462.268	1.586.342
Spese ed aggi di riscossione	41.908.415	23.374.712		20.759.199	2.083.582	18.675.616
Spese per accertamenti sanitari	3.198.789	279.134		137.150	45.230	91.920
Spese postali e valori bollati	1.131.515	697.277		560.891	47.402	513.488
Stipendi	548.900.148	534.125.788		429.033.802	1.320.020	427.713.782
Studi, consulenze, indagini	8.807.828	3.701.368		856.731	127.079	729.653
Trasferimenti di assistenza sociale	5.613.273	4.718.402		2.697.335	421.656	2.275.679
Trattamento accessorio personale (Fes)	113.768.992	100.763.393		69.298.672	10.488.866	58.809.806
Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia	22.076.853	15.558.709		13.337.731	4.286.449	9.051.283
Vestitario	13.000	380		8.431	8.431	0
Totale complessivo	25.467.105.577	17.282.609.913		12.274.940.798	1.694.095.569	10.580.845.230

Tabella 4 – spese per descrizione conto economico



Al netto delle già indicate voci correttive e compensative e di quelle non altrove classificabili indicate dall'amministrazione, le voci che appare opportuno sottoporre ad esame, anche in considerazione della loro omogeneità e dei problemi che il governo si può trovare ad affrontare riguardano la spesa sanitaria, quella per il personale, la spesa previdenziale, i trasferimenti ai Comuni e alle Province, agli enti locali e agli enti produttori di servizi oltre che le voci riguardanti la gestione del debito e il suo costo.

Ulteriore approfondimento appare poi necessario su tutte le voci di accantonamento a fondi che assumono valore rilevante anche alla luce della necessità di verificare l'effettiva consistenza dell'attivo e quindi la struttura e l'equilibrio del bilancio anche nel breve periodo.

Alcune considerazioni preliminari sulle voci di spesa

Di seguito si riportano alcune tabelle di sintesi, da verificare comunque con l'amministrazione, al fine di presentare alcune considerazioni preliminari sugli aggregati e sulle analisi e sulle possibili azioni che dovranno essere oggetto di approfondimento nel corso dei prossimi mesi.

Non si è ritenuto utile distinguere le somme vincolate da quelle non vincolate in quanto il dettaglio stesso delle voci è molto articolato e richiede un'analisi molto più approfondita sul punto. Per le voci individuate comunque la parte di quelle vincolate appare inferiore al 50%:

Tabella 4 - Spese per il personale e spesa previdenziale

DES ECONOMICO	Dati	
	Previsioni	Competenza Impegni
Altri compensi al personale	5.010.225	3.460.638
Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro	191.309.093	164.029.625
Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro	15.296.847	13.128.355
Stipendi	548.900.148	534.125.788
Trattamento accessorio personale (Fes)	113.768.992	100.763.393
Totale complessivo	874.285.305	815.507.798

DES ECONOMICO	Dati	
	Previsioni	Competenza Impegni
Pensioni ed altre indennità al personale in quiescenza	554.408.656	553.144.318
Totale complessivo	554.408.656	553.144.318

Appare utile procedere ad una analisi congiunta delle voci indicate in quanto è utile ricordare che, contrariamente alle Regioni a statuto ordinario, è la stessa Regione che amministra direttamente il sistema previdenziale dei propri dipendenti e pertanto eventuali riduzioni del personale conseguenti ai pensionamenti finiscono con il gravare comunque sul bilancio della Regione anche se, con il passaggio al sistema a capitalizzazione con l'affidamento alla gestione del fondo pensioni dedicato, va verificato quanta parte della spesa pensionistica rischia di gravare sulla Regione stessa in via indiretta in quanto chiamata a coprire gli squilibri dell'ente gestore. Va approfondita la situazione relativa ai rischi legati alla copertura di eventuali disavanzi nell'ambito di erogazioni previste dal fondo pensioni e va restituita in tempi brevi al governo una visione di insieme di queste voci.

Dalla lettura della relazione della Corte dei Conti sul consuntivo 2016 si evince come siano già in atto alcune misure di riduzione dei costi del personale, ma concentrarsi solo



su questa riduzione e immaginare che si liberino spazi disponibili per stabilizzazioni e ulteriori assunzioni può essere ingannevole se non si stima quanta parte della riduzione ottenuta a seguito di pensionamenti gravi, direttamente o indirettamente, sull'ente regionale.

Dalla lettura della relazione della Corte dei Conti e dalla visione unitaria di spesa per lavoro dipendente e spesa previdenziale, attuale e prospettica, non appare possibile trovare spazi per ulteriori operazioni di incremento dell'organico regionale.

I processi di riduzione in atto vanno pertanto monitorati e perseguiti, ma va altresì considerato l'impatto della spesa previdenziale che può costituire un ulteriore appesantimento delle uscite future al momento non recepito o non evidenziato nei conti di bilancio. In questa sede appare inoltre opportuno evidenziare come le spese per il personale, seppur non eccezionalmente comprimibili nel breve periodo in valore assoluto, possono beneficiare di aumenti di produttività importanti se si procede ad una seria ed approfondita reingegnerizzazione dei processi con investimenti mirati a recuperi di efficienza nel ciclo produttivo, anche attraverso un maggiore investimento nella digitalizzazione dei processi produttivi.

Alla luce di questi obiettivi, appare necessario pianificare con attenzione le eventuali nuove assunzioni alla luce dell'individuazione di *skill* adeguate, tra cui il possesso di competenze informatiche e digitali e la conoscenza della lingua inglese.

Inoltre, l'elevata incidenza della spesa per il personale lascia intendere che un qualunque progetto di revisione della spesa non può essere disgiunto dalla revisione dei processi interni alla regione e della politica del personale, con particolare riguardo alle modalità con cui sono determinati le premialità, l'avanzamento delle carriere e l'organizzazione del lavoro.

Spesa sanitaria

DES ECONOMICO	Dati	
	Previsioni	Competenza Impegni
Enti produttori di servizi sanitari	8.677.384.772	7.366.388.741
Totale complessivo	8.677.384.772	7.366.388.741

Si tratta della voce di uscita più rilevante in bilancio e risultano essere già in atto diversi interventi correttivi, anche alla luce di vincoli imposti dal governo nazionale nell'ambito dell'esecuzione e monitoraggio del Piano di rientro e successivi. Dalla lettura della relazione della Corte dei Conti sul punto appare evidente che alcuni di questi processi potrebbero essere al momento in una fase di stallo e quindi è urgente che vadano monitorati, approfonditi e rilanciati al fine di rendere più efficiente l'intero processo e recuperare economie, perseguendo il miglioramento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Dato l'importo complessivo della voce, anche incrementi marginali di efficienza possono comportare risparmi significativi migliorando il risultato corrente, in buona parte già impegnato come noto per la copertura del disavanzo in più esercizi.

Monitorare e sbloccare i processi di riforma e risparmio già intrapresi e accelerare sulle possibili efficienze legate ai meccanismi di approvvigionamento dal lato della spesa sembrano essere priorità assolute.



Gestione Enti

DES ECONOMICO	Vincolato	Dati	
		Previsioni_Competenza	Impegni
☐ Enti di previdenza e assistenza sociale		448.620	111.949
☐ Enti di ricerca		61.448.378	50.829.252
☐ Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali		129.744.451	114.526.546
☐ Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attiv... economica		23.196.404	20.471.287
☐ Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica		124.388.459	111.344.784
☐ Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali		12.401.891	8.071.725
☐ Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attiv... economica		257.386.427	210.373.572
☐ Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica		20.994.058	17.426.111
Totale complessivo		630.008.688	533.155.225

Il tema delle inefficienze degli enti controllati dalla Regione è centrale per il recupero di possibili economie di bilancio. Si tratta di un problema annoso, un processo complesso che va affrontato tenendo in considerazione che le possibili soluzioni non possono in alcun modo spostare le inefficienze e i costi del lavoro, spesso esorbitanti, dal perimetro delle aziende controllate all'interno della stessa amministrazione con l'assorbimento delle relative funzioni. Le società che erogano servizi devono essere monitorate, analizzate e rese efficienti anche con interventi drastici sul versante delle spese. Se si pensa di liquidarle e assorbirne le relative funzioni va chiarito che non lo si può fare incrementando i costi per il personale ma solo riorganizzando i processi in maniera tale che l'organico già esistente all'interno dell'amministrazione proceda all'erogazione degli stessi servizi.

Dove possibile occorre valutare l'opportunità di affidare tramite gara i servizi oggi svolti dalle società partecipate, eventualmente prevedendo una clausola sociale per garantire l'assorbimento di una parte del personale dai nuovi gestori.

Appare fondamentale comprendere e approfondire lo stato di avanzamento nella redazione del bilancio consolidato, analizzando nel dettaglio i criteri e le ipotesi adottate, per avere un quadro di insieme più chiaro e omogeneo della situazione.

Rimborso del debito e oneri finanziari

DES ECONOMICO	Dati				
	Previsioni_Competenza	Impegni	Totale_Pagamenti	Pagamenti_Res	Pagamenti_Comp
☐ Interessi passivi a breve	30.889.000	29.497.717	29.087.280	6.895	29.080.385
☐ Interessi su mutui	329.875.067	320.982.982	176.272.152	0	176.272.152
☐ Prestiti a breve termine	76.428.000	76.426.791	76.426.791	0	76.426.791
☐ Prestiti a lungo termine	184.904.078	184.363.355	67.573.555	0	67.573.555
Totale complessivo	622.096.145	611.270.846	349.359.778	6.895	349.352.884

L'appesantimento delle uscite legate al rimborso dei prestiti e ai connessi oneri finanziari è legato all'incremento del debito complessivo, anche alla luce delle operazioni straordinarie per saldare i pregressi debiti commerciali, ed è sulle ragioni di quest'ultimo e sulla possibilità di riduzione nel lungo termine che bisogna ragionare per capire quali siano gli interventi possibili.

In questa sede appare opportuno fare riferimento a possibili operazioni straordinarie sul patrimonio per il quale va completato in tempi brevi l'inventario ed il processo di mappatura e analisi proseguendo nella liquidazione della Sicilia Patrimonio (SPI). Va valutata anche la possibilità di ottenere introiti dalla dismissione di partecipate che abbiano ancora valore residuo elevato.

L'efficientamento del processo di riscossione appare fondamentale per consentire di migliorare il ciclo finanziario e almeno evitare qualunque rischio di aumento dell'esposizione debitoria legato a tensioni di cassa e problemi di liquidità. Se la Regione riuscirà ad aumentare le attuali percentuali di riscossione mettendo mano alle criticità



della società di riscossione e dell'intero processo potrà migliorare il ciclo finanziario. La struttura del servizio del debito va approfondita per capire se esistono possibilità di recuperi di efficienza da raggiungere con eventuali ristrutturazioni. Quanto alla posta relativa al fondo anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, commi 692 e 698 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, iscritta nella voce "Prestiti a breve termine" va approfondita l'analisi relativa alla natura e alle refluenze di carattere economico e finanziario.

Trasferimenti a Comuni e Province

DES ECONOMICO	Dati		
	Vincolato	Previsioni	Competenza Impegni
Comuni e Province		1.936.868.824	1.498.012.363
Totale complessivo		1.936.868.824	1.498.012.363

In questa sede si può solo richiamare la necessità che si approfondiscano i meccanismi di impegno e di spesa degli enti indicati al fine di evitare che la Regione debba coprire inefficienze e spese senza che sia in condizione di monitorarne con efficacia la natura e la dinamica. Si tratta di una attività che deve partire dallo studio attento dei processi di controllo in atto.

Fondi di riserva

DES ECONOMICO	Vincolato	Dati		
		Previsioni	Competenza	Impegni
Fondi di riserva		2.237.458.945		0
Totale complessivo		2.237.458.945		0

Si tratta della voce che desta maggiore preoccupazione riguardo alla tenuta complessiva del risultato e degli equilibri di bilancio. Come noto, si tratta in larga parte di accantonamenti effettuati o da effettuare in ossequio ai principi del D. Lgs. 118/2011 e del passaggio ad una rappresentazione dei risultati di bilancio secondo criteri economico-patrimoniali. L'espressione dei valori dell'attivo secondo criteri di effettivo realizzo con l'indicazione, secondo principi di prudenza, delle poste attive al netto di eventuali svalutazioni o considerando i possibili rischi che gravano sulla effettiva realizzabilità o sull'insorgere di passività non ancora manifestate, ma probabili sulla base degli elementi a disposizione, è un esercizio fondamentale per restituire un quadro veritiero e corretto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Va approfondita e verificata sin da subito la congruità di quanto già accantonato, anche in relazione alle considerazioni già svolte dalla Corte dei Conti in sede di parifica e di quanto riportato dall'amministrazione nelle memorie conclusive, e va analizzato il processo di analisi degli accantonamenti necessari per capire se lo stesso sia effettivamente in grado di restituire con efficacia l'importo finale da iscrivere in bilancio. Dall'analisi approfondita degli accantonamenti già effettuati e di quelli necessari secondo i principi del d.lgs. 118 potrebbe emergere una posta passiva rilevante che può creare problemi in termini di equilibrio del bilancio. Solo a titolo di esempio e come possibile proposta di lavoro e di analisi si può pensare ai possibili accantonamenti per il rischio sui derivati, a quello per la gestione delle società partecipate (per le quali va compresa anche nel dettaglio la distinzione tra le svalutazioni sulle partecipazioni e l'eventuale esistenza di obblighi a coprire le perdite di esercizio), a quello derivante dalla spesa previdenziale o al necessario adeguamento dei crediti e delle poste indicate nell'attivo per le quali l'analisi restituisca un quadro di non probabile esigibilità. Alcune delle poste



indicate sono già state evidenziate dalla Corte dei Conti e il lavoro di analisi sul punto appare il più urgente perché può costituire l'elemento grazie al quale si può evidenziare il reale quadro complessivo dello stato di salute del bilancio della Regione e va certamente incluso nei passi che il nuovo governo farà con riferimento all'approvazione del rendiconto.

Infine, appare il caso di evidenziare che anche il MEF-Ragioneria Generale dello Stato, in occasione dell'esame della legge regionale 15/2017, ha rilevato che, per l'esercizio finanziario 2017, l'equilibrio finale è conseguito utilizzando il saldo positivo di parte capitale a copertura del mancato equilibrio di parte corrente in misura corrispondente. Con ciò determinando la copertura degli oneri di parte corrente mediante risorse di parte capitale, in contrasto con l'art. 17, comma 1, della legge 196/2009 e dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Considerazioni conclusive

Il presente lavoro non può che costituire una prima analisi del tutto preliminare che serve a fissare alcune criticità da sottoporre a successiva e più approfondita analisi, anche al fine di trovare possibili soluzioni che esulano dallo scopo del lavoro sinora svolto, in quanto necessitano di tempi più lunghi e metodi di lavoro che prevedono il coinvolgimento di più attori. È opportuno peraltro sottolineare che il tempo cui le analisi svolte sono state indirizzate, ponendosi alla vigilia della chiusura dell'esercizio, risentono dell'assenza delle numerose e congrue operazioni di rettifica e integrazione dei conti, in assenza delle quali, il disavanzo già evidenziato può essere oggetto di ulteriori significative modifiche.

Al fine di fornire comunque la prima ricognizione richiesta ci sembra di poter evidenziare quanto segue:

- È opportuno da parte del governo procedere a monitorare e riprendere le iniziative già in atto sulla riduzione del costo del personale considerando però che eventuali risparmi possono essere parzialmente vanificati dalla competenza sulla spesa previdenziale dello stesso ente. La spesa previdenziale va analizzata per comprendere quali siano i rischi di spesa non ancora manifesti nei conti. Tali considerazioni impongono pertanto grande cautela nel considerare la possibilità di ulteriori incrementi di unità di personale e aumenti retributivi, anche in conseguenza di processi di riorganizzazione degli enti partecipati. Tali incrementi possono trovare spazio solo a valle della considerazione congiunta di spesa per lavoro dipendente e spesa previdenziale che richiede analisi approfondite da effettuare in tempi più lunghi.
- La spesa sanitaria va ridotta proseguendo nelle iniziative già in corso, potenziando i meccanismi già individuati e ipotizzando nuove e più efficaci soluzioni. Si tratta di una spesa che ha un impatto notevole sul complesso delle uscite e i recuperi in efficienza possono tradursi in significativi risparmi;
- Va iniziato un processo di riorganizzazione del perimetro delle partecipate con una analisi attenta delle possibilità di recupero di efficienza, con conseguente eventuale liquidazione delle società e degli enti ormai non in condizione di proseguire l'attività. Grande attenzione deve essere posta nella individuazione delle soluzioni relative alla liquidazione degli enti in quanto, per le considerazioni



già svolte sulle spese del personale, non pare esserci spazio per l'assorbimento di funzioni senza una riduzione delle spese per i lavoratori dipendenti delle società. Una verifica sulle partecipazioni appare necessaria anche per la eventuale possibile dismissione finalizzata alla riduzione del debito con miglioramento degli oneri finanziari;

- Bisogna provare a ridurre il debito verificando la possibilità di dismissioni del patrimonio immobiliare, al netto di eventuali maggiorazioni di oneri per canoni di locazione, e delle eventuali partecipazioni che abbiano valore. Va resa più efficiente l'attività di riscossione per migliorare l'intero ciclo finanziario, anche in termini di tempi di pagamento che potrebbero essere influenzati non solo da problemi di liquidità ma anche da inefficienze sui processi da verificare;
- Va esercitato un controllo e un coordinamento più stringente sulla spesa degli enti che ricevono trasferimenti dalla regione e va iniziato un lavoro di analisi del meccanismo di trasferimento e delle possibilità di monitoraggio.
- **Va iniziato immediatamente il lavoro di verifica degli accantonamenti già impegnati al fine di verificarne l'adeguatezza, sulla base anche delle indicazioni già ricevute dalla Corte dei Conti e dell'intercorso confronto, e di intraprendere un processo di analisi che dia la possibilità di restituire un quadro veritiero e corretto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Regione. Va infatti evidenziato come la Regione Siciliana presenti già, al 31/12/2016, un patrimonio netto negativo di 7,6 miliardi di euro e le descritte operazioni di verifica sugli accantonamenti potrebbero ulteriormente ampliare tale valore consegnando un quadro molto critico dell'intero equilibrio patrimoniale. In tal senso va anche evidenziato come la definizione del lavoro di individuazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, da accelerare con la massima urgenza, potrebbe portare all'emersione di plusvalori da considerare positivamente nel quadro di giudizio sulla situazione dell'ente.**



IV

L'INDEBITAMENTO

Gruppo di lavoro: Sebastiano Torcivia (coord.)

L'indebitamento della Regione siciliana, così come individuato dalla Corte dei Conti, al 31.12.2016, ammonta complessivamente ad € 8.035/mil.

Tale dato, invero, è comprensivo delle “anticipazioni di liquidità”, in numero pari a tre, previste dagli artt. 2 e 3 del D.L. 35/2013 e dall'art. 34 del D.L. 66/2014, che seppur non costituiscono **nuovo** indebitamento in senso tecnico, ai sensi dell'art. 3, comma 17 della L. 350/2003, tuttavia, a nostro avviso, comporta comunque obbligo di restituzione a carico della Regione, essendo ovviamente imputata, unitamente ai mutui, al Titolo III delle entrate (Accensione di prestiti).

L'ammontare di tali anticipazioni di liquidità, rappresentando una situazione con proiezione al 31.12.2017, sulla base dei dati forniti dagli uffici regionali, ed ai quali si fa rinvio per il dettaglio analitico degli stessi, è pari complessivamente ad € 2.490.211.084.

Lo **stock di debito al 31 dicembre 2017, al netto delle predette anticipazioni** è pari, pertanto, ad € 5.159/mil.

A tale valore, formalmente, debbono aggiungersi altri oneri per indebitamento che, invero, sono a carico dello Stato, pur transitando nel bilancio regionale, per ulteriori 128 mil/€ e che, pertanto, non vanno, sostanzialmente, aggiunti al precedente ammontare, in quanto rimborsate dallo Stato.

Non v'è dubbio che il processo di rientro del deficit di liquidità deve accompagnarsi ad un riequilibrio della posizione complessiva della globale situazione debitoria (*rectius* riduzione della stessa nel medio/lungo termine).

Si segnala che **l'indebitamento complessivo soddisfa i vincoli di indebitamento ai sensi dell'art. 62, comma 6 del D.Lgs. 118/2011, per il triennio 2017-2019.**

Nel 2017, inoltre, è presente l'effetto finanziario della rinegoziazione di otto prestiti, effettuata con Cassa Depositi e prestiti nel 2015, che ha dato luogo, altresì, ad un minore esborso finanziario nel 2015 di € 154/mil e nel 2016 di € 42,4/mil., riprendendosi, nel 2017, il regolare pagamento delle rate semestrali e sostenendo l'onere di € 110,2/mil, al fine di dovere fronteggiare gli interessi passivi anche dell'anno 2016, a seguito della goduta moratoria di cui sopra.

In ordine all'analisi delle operazioni di **finanza derivata**, senza voler entrare nel merito della tecnicità relativa ai contratti derivati – dandola ovviamente per acquisita – si rileva che i contratti derivati in essere sono tre, relativamente a tre operazioni di mutuo, contratte con Cassa Depositi e Prestiti, rispettivamente negli anni 2001, 2002 e 2003, con scadenze rimaste immutate anche a seguito delle operazioni di *swap* poste in essere dalla regione nel 2005, negli anni 2021, 2022 e 2023.

Le controparti sono sei (Nomura, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Lehman Brothers (sostituita poi da The Royal Bank of Scotland), Banca Nazionale del Lavoro e Banco di Sicilia (oggi Unicredit Spa).

Allo stato, a seguito della chiusura consensuale avvenuta in data 5.04.2013 con The Royal Bank of Scotland, le controparti *swap* sono rimaste 5, così in dettaglio:

- Nomura (sottostante CDP scad 2021)
- BNL e Merrill Lynch (sottostante CDP 2002 scad 2022)



- Deutsche Bank e Unicredit (sottostante CDP 2003 scad 2023).

Si perviene alla conclusione che la possibilità di esercizio della clausola ATE (Additional Termination Event) che, com'è noto, prevede la risoluzione contrattuale quando si verificano eventi che generano diminuzione dell'affidabilità creditizia di ognuna delle parti, sia remota e possa fare capo solo a due banche e cioè a Deutsche Bank e a Banca Nazionale del Lavoro, che hanno, infatti, comunicato di riservarsi di far valere la clausola, con un'incidenza sul totale MtM (Mark to Market) di circa 70 milioni sui 250 in essere al 31.12.2016.

La copertura di tale eventualità che poggia, nel bilancio regionale, su:

- le risorse di cui al capitolo di entrata 2620, pari a € 20/mil; e sul capitolo di spesa 214907, destinato a fare fronte al pagamento dei netting semestrali a favore delle 5 controparti, pari a circa € 39/mil

per complessivi, pertanto, € 59/mil, fa sì che si abbia un'incidenza di "copertura" pari all'85% se si tiene conto delle sole due banche di cui sopra, con il valore di 70 mil appena evidenziato, ovvero del 16% se si tiene conto del valore globale di 250/mil, con riferimento a tutte le controparti.

Il valore complessivo di uscita stanziato per tutte le controparti a carico della Regione è pari ad € 39/mil, con oneri molto rilevanti, pertanto, a carico della Regione.

Infatti, come si evince dalla relazione sul Rendiconto generale della Regione siciliana per il 2016, nell'ambito del Giudizio di parificazione, la Regione ha sostenuto, in esecuzione dei contratti derivati, esborsi aggiuntivi, rispetto ai mutui originari, di oltre 37 milioni di euro, di cui 34 attribuibili ai maggiori interessi, determinandosi nel quinquennio 2012-2016, uno scambio netto, capitale e interessi, che ascende a 159 milioni di euro negativi.

In altri termini, i benefici ottenuti nei primi anni a seguito dell'attuazione di tali operazioni, sono divenuti tutti negativi sino ad oggi, tanto da indurre la Corte a ritenere che tali esborsi aggiuntivi per interessi, si potrebbero protrarre, secondo un andamento crescente, fino alla scadenza del debito (2021-2023).

Ciò postula, l'urgenza della verifica della risoluzione di tali contratti, provvedendosi con opportune risorse finanziarie, in luogo della scelta attuale di continuare a pagare rilevanti interessi.

Le risorse pubbliche utilizzate per far fronte agli impegni pubblici non dovrebbero pregiudicare il complesso delle risorse da destinarsi al raggiungimento di tutte le altre finalità collettive.

A conferma di ciò si vuole – in breve – qui rappresentare l'analoga situazione che sta riguardando lo Stato italiano, la Corte dei Conti e la società Morgan Stanley e i dirigenti pro-tempore che hanno realizzato tali operazioni.

La Corte dei Conti ha citato in giudizio Morgan Stanley per danno erariale per 2 mdi e 780 milioni, per la vicenda dei derivati del 2011, con il relativo processo che avrà luogo il prossimo aprile 2018.

Morgan Stanley nel 2011 decise di rescindere alcuni contratti innescati nel 1994. Il Governo italiano sostenne un'uscita di 2 mdi e 567 milioni.

La Corte dei Conti muove l'accusa nei confronti dei dirigenti contabili, chiamati in causa anche con la società e si tratta di soggetti di primissimo piano ed altamente qualificati e



cioè (tra parentesi l'ammontare richiesto dalla Corte per il danno erariale): la dott.ssa Maria Cannata, la dirigente del debito pubblico italiano (982,5 milioni); il dott. Vincenzo La Via, oggi direttore generale del Tesoro (95,9 milioni); il dott. Vittorio Grulli, già Ragioniere generale dello Stato (19,9 milioni); il dott. Domenico Siniscalco, già direttore generale e poi Ministro dell'Economia (84,7 milioni).

Si giunge ad una stima totale del danno pari ad € 3 mdi, 943 milioni 913.32 euro, inclusi costi di "hedging", nonostante la cancellazione delle operazioni avvenga nell'interesse e su iniziativa di Morgan.

Quello che qui si vuole sottolineare, nell'analogica vicenda statale - e che potrebbe far preoccupare non poco la situazione regionale - è che Morgan Stanley, pur in presenza di una situazione che poteva già da dieci anni attivare l'ATE, non lo ha fatto per tutto quel periodo, ma poi si è mossa!

Quindi le considerazioni di "remota" possibilità formulate dagli uffici regionali **vanno assolutamente riviste e considerate in tutta la sua possibile rilevanza futura.**

Interessante, a tal proposito, l'analogica affermazione della dott.ssa Cannata che, nel 2014, dichiara al procuratore contabile che *"si era certi e convinti che la clausola non sarebbe stata mai attivata"*.

La situazione statale vede flussi in incasso molto limitati - circa 47 milioni - a fronte di flussi in uscita poi dovuti a Morgan di 1 mdo e 350 milioni di fondi pubblici (dei contribuenti): siffatte vicende devono essere di monito per ciò che potrebbe accadere nella situazione regionale, soprattutto sino alla scadenza delle operazioni.

Come ricorda la Corte dei Conti regionale, le operazioni in derivati sulla base della sentenza della **Corte Costituzionale n. 70 del 2012** - presentano ampi profili di aleatorietà, richiedendo mirata cautela, da adottarsi non solo nel momento dell'accesso nel mercato mobiliare, **ma anche nel corso della gestione e della rinegoziazione dei predetti contratti.**

Quest'ultima considerazione - apprestandosi il nuovo Governo a dover analizzare la situazione complessiva dell'indebitamento e a poter/dover porre in essere azioni di gestione/rinegoziazione dei contratti - dovrebbe far riflettere in maniera rilevante sulle azioni da porre in essere e sulla valutazione della reale possibilità di dare priorità finanziaria, procurando le relative risorse, ai fini della risoluzione totale e/o parziale dei contratti in essere.